

Comune di Grotte di Castro

(Prov. di Viterbo)

Piazza G. Marconi, 6 Tel 0763/798002-03 Fax 0763/797172

E mail comunegrottedicastro@tin.it Pec comunegrottedicastro@legalmail.it

Prot. 5545

Data 4/9/2023

Spett.le Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Divisione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Spett.le Presidente Regione Lazio
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le Presidente Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le Presidente della Provincia di Grosseto
provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Spett.le Sindaco del Comune di Sorano (GR)
comune.sorano@cert.legalmail.it

Spett.le Presidente degli Amici della Terra onlus (RM)
amicidellaterra@pec.it

OGGETTO: Diffida prosecuzione istruttoria tecnica progetto Montarzo per impianto eolico nei Comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR) – codice procedura 8559 -

Il sottoscritto Camilli Piero,

in qualità di Sindaco del Comune di Grotte di Castro, immediatamente confinante con i Comuni di Onano e di Acquapendente,

premessi che in data 30/08/2023, è pervenuta la nota prot. n. 5470/2023 da parte del Sig. Antonio Mancini Caterini, usufruttuario dell'immobile denominato "Villa Caterini" sito nel territorio comunale, con la quale si chiede a questo Comune di esprimere le proprie ragioni in relazione al progetto "Montarzo" di cui in oggetto;

considerato che, come testimoniato dagli impianti eolici già realizzati in zone prossime al Comune di Grotte di Castro la principale criticità comportata da tali opere è costituita dalla visibilità degli stessi da una porzione di territorio molto vasta rispetto al punto di posizionamento;

dato atto che gli impianti eolici posizionati in zone non vincolate paesaggisticamente, data la loro notevole altezza (anche superiore ai 200mt) e la loro visibilità da porzioni di territorio molto vaste, possono pregiudicare anche il pregio paesistico di aree e beni vincolati e tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lvo n. 42/2004);

rilevato che parte del territorio comunale ricade, inoltre, nel S.I.C. "Lago di Bolsena", facente parte della rete Natura 2000;

considerato altresì che l'Art. 20 del D.L. n. 199/2021 prevede che:

Comma 1)

Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Comma 8)

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 (aree idonee), sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1:

Let. c-quater

fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici (comma modificato dall'Art. 47 comma 1 del recente D.L. n. 13 del 24/02/2023);

considerato che il dispositivo sopra citato, determina quindi una fascia di rispetto di 3Km dal perimetro di beni sottoposti a tutela entro la quale, nelle more di individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 1 dello stesso Art. 20 del D.L. n. 199/2021, non è possibile procedere alla realizzazione di impianti eolici;

considerato inoltre che alcune opere connesse alla realizzazione di impianti eolici (piazzole, tracciati viari, modifiche viabilità ecc.) possono comportare una variazione dell'assetto urbanistico del territorio non conforme ai vigenti strumenti urbanistici comunali e non conformi al novero delle opere realizzabili in zona agricola ai sensi della L.R. Lazio n. 38/1999;

considerato inoltre che vi sono degli studi che evidenziano possibili problematiche che gli impianti eolici di grandi dimensioni possono causare alla salute delle persone, riferite all'ombreggiamento intermittente ed alla rumorosità degli impianti;

preso atto che, in ragione delle notevoli criticità sopra descritte inerenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, e nelle more di una eventuale regolamentazione comunale della materia, che contemperino i vari interessi in contrapposizione, il Comune di Grotte di Castro ha provveduto, con delibera consiliare n. 6 del 21/03/2023, a:

- esprimere la propria contrarietà alla realizzazione di impianti eolici (aerogeneratori, torri e pale in qualsivoglia modo definiti) sul proprio territorio ed ubicati entro le fasce di rispetto di 3km da beni tutelati ai sensi del D.Lvo n. 42/2004, conformemente a quanto previsto dall'Art. 20 comma 8, lett. c-quater) del D.L. n. 199/2021, così come modificato dall'Art. 47 comma 1 del D.L. n. 13/2023;

- dare delle direttive al proprio settore tecnico affinché tale previsione legislativa venga portata all'attenzione dei vari soggetti a cui spetta l'emissione dei provvedimenti autorizzativi nell'ambito dei procedimenti autorizzatori;
- dare direttive al proprio settore tecnico affinché venga portata all'attenzione dei soggetti a cui spetta l'emissione dei provvedimenti autorizzativi, la necessità di verificare che anche gli impianti eolici posti nelle aree idonee, non comportino situazioni di pregiudizio alla salute delle persone in riferimento agli aspetti provocati dal rumore e dall'ombreggiamento intermittente;
- dare delle direttive al proprio settore tecnico affinché venga portata all'attenzione dei soggetti a cui spetta l'emissione dei provvedimenti autorizzativi, la necessità di verificare l'eventuale compatibilità dalle opere connesse alla realizzazione degli aerogeneratori (piazzole, la realizzazione dei tracciati viari e la modifica a quelli esistenti) all'assetto urbanistico del territorio determinato dagli strumenti urbanistici vigenti e dalla L.R. Lazio n. 38/1999;

nel rispetto ed in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale, considerata la contiguità del territorio dei Comuni di cui al progetto con il territorio di questo Comune,

DIFFIDA

Codesto Ministero dal proseguire nell'istruttoria tecnica del progetto "Montarzo" per le evidenti posizioni sopra riportate.

CHIEDE

Alla Regione Lazio di verificare il procedimento del progetto "MONTARZO" alla luce della D.G.R. n. 171/2021 in materia di proliferazione di impianti a FER nella provincia di Viterbo



Il Sindaco
Camilli Piero

